



# diritto & religioni

Semestrale  
Anno IX - n. 1-2014  
gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

17



LUIGI  
PELLEGRINI  
EDITORE

# Diritto e Religioni

Semestrale  
Anno IX - n. 1-2014  
**Gruppo Periodici Pellegrini**

*Direttore responsabile*  
Walter Pellegrini

*Direttore*  
Mario Tedeschi

*Segretaria di redazione*  
Maria d'Arienzo

## *Comitato scientifico*

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

## *Struttura della rivista:*

### **Parte I**

#### SEZIONI

*Antropologia culturale*  
*Diritto canonico*  
*Diritti confessionali*

*Diritto ecclesiastico*  
*Sociologia delle religioni e teologia*  
*Storia delle istituzioni religiose*

#### DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci  
A. Bettetini, G. Lo Castro  
M. d'Arienzo, V. Fronzoni,  
A. Vincenzo  
M. Jasonni, L. Musselli  
G.J. Kaczyński, M. Pascali  
R. Balbi, O. Condorelli

### **Parte II**

#### SETTORI

*Giurisprudenza e legislazione amministrativa*  
*Giurisprudenza e legislazione canonica*  
*Giurisprudenza e legislazione civile*

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale e comunitaria*  
*Giurisprudenza e legislazione internazionale*  
*Giurisprudenza e legislazione penale*  
*Giurisprudenza e legislazione tributaria*

#### RESPONSABILI

G. Bianco  
P. Stefani  
L. Barbieri, Raffaele Santoro,  
Roberta Santoro  
  
G. Chiara, R. Pascali  
S. Testa Bappenheim  
V. Maiello  
A. Guarino

### **Parte III**

#### SETTORI

*Lecture, recensioni, schede,*  
*segnalazioni bibliografiche*

#### RESPONSABILI

F. Petroncelli Hübler, M. Tedeschi

## Comitato dei referees

Prof. Andrea Bettetini - Prof.ssa Geraldina Boni - Prof. Salvatore Bordonali - Prof. Orazio Condorelli - Prof. Pierluigi Consorti - Prof. Raffaele Coppola - Prof. Pasquale De Sena - Prof. Saverio Di Bella - Prof. Francesco Di Donato - Prof. Olivier Echappè - Prof. Nicola Fiorita - Prof. Antonio Fucillo - Prof. Federico Aznar Gil - Prof. Ivàn Ibàn - Prof. Pietro Lo Iacono - Prof. Dario Luongo - Prof. Agustin Motilla - Prof. Salvatore Prisco - Prof. Patrick Valdrini - Prof. Gian Battista Varnier - Prof. Carmela Ventrella - Prof. Marco Ventura.

GAETANO CATALANO, *Il diritto di libertà religiosa*, Milano, Giuffrè, 1957, pp. 92.

Ho avuto modo di riprendere questo studio, a distanza di molti anni, per due lezioni tenute in questi ultimi mesi nelle Università di Cosenza e di Teramo, volte non solo alla trattazione del generico diritto di libertà religiosa, quanto al contributo specifico del prof. Catalano. Dico subito che quando a suo tempo ebbi modo di leggere queste pagine mi sembrarono di grande livello e difficilmente superabili sul piano scientifico, per cui mi occupai della libertà religiosa più come storia delle idee che come diritto. Catalano era riconosciuto da tutti come uno storico. Si attendevano ulteriori dimostrazioni sul piano giuridico per cui il lavoro, sicuramente impegnato, tendeva a dimostrare proprio le attitudini giuridiche dell'Autore. Bene, queste furono ampiamente dimostrate e poi confermate da ulteriori studi su punti centrali della disciplina quali la dinamica giuridica dei concordati e l'art. 7 della Costituzione, senza che Catalano abbandonasse i suoi studi storici, a dimostrazione che le due metodologie possono convivere se correttamente utilizzate.

Nel rileggere il volume, felicemente ristampato da Gaetano Dammacco nella collana *Società-Diritti-Religioni*, Cacucci, Bari, 2007, con prefazione di Salvatore Bordonali, ho trovato sorprendentemente quanto sia attuale. Il diritto di libertà religiosa riguarda anche gli atei, diritto di credere e di non credere, non solo i fedeli come alcuni sostenevano e questo è estremamente attuale solo che si pensi alla richiesta degli atei di un'intesa con lo Stato. Il diritto di libertà religiosa non è solo negativo, cioè non si espande là dove lo Stato si ritrae ma soprattutto positivo, è cioè un valore positivo dell'ordinamento. Il diritto di libertà religiosa non è solo un diritto pubblico subiettivo ma un mero diritto subiettivo, in una dimensione, quindi, non tanto verticistica quanto orizzontale, è quindi relativo. Il diritto di libertà religiosa trova pertanto un limite negli eguali diritti degli altri, non è assoluto e, d'altra parte, Catalano nota causticamente che le norme costituzionali poco aggiungono al principio di libertà religiosa, per cui il problema del fascio unico o plurimo delle libertà assume relativo valore. Il diritto di libertà religiosa si attua attraverso tutta una serie di facoltà: - di manifestare liberamente il proprio pensiero in materia religiosa; - di professare la propria fede; - di mutare la propria appartenenza confessionale; - di fare propaganda e proselitismo; - di esercitare il culto; - di dar vita ad associazioni con carattere religioso e culturale. Catalano arriva a ciò attraverso la corretta utilizzazione dei principi di teoria generale del diritto, tratti soprattutto dal Levi, del *posse e licere* semplice e del *licere* qualificato all'interno del quale colloca la libertà religiosa come diritto soggettivo. A tal proposito Catalano osserva che "la nota della liceità non è sufficiente a delineare pienamente la nozione di diritto soggettivo, in quanto accanto ad essa occorre la nota della tutela giuridica, anzi di una specifica e qualificata forma di tutela", perché "il diritto soggettivo è qualcosa di più che un semplice *licere*, è ... potere o forza giuridica per la protezione di un interesse".

Catalano capisce bene che questa sua costruzione non avvantaggia le posizioni statuali ma ne fa un problema di coerenza e di definizione giuridica del concetto, su un piano di teoria generale, senza trincerarsi dietro il facile paravento della Costituzione. Quando affronta il problema della libertà di coscienza, del quale la Costituzione, com'è noto, non parla, la fa rientrare nell'ampia sfera del *licere*, in rapporto alle facoltà sopra individuate.

Rispetto alle posizioni del Ruffini, per il quale la libertà religiosa era soprattutto un principio, da inquadrare con una generica *legislatio libertatis*, e un diritto pubblico

subiettivo, di per sé negativo, le differenze appaiono notevoli nonostante il fatto che da Ruffini Catalano fosse partito.

Quando uno studio scientifico è ben condotto sul piano metodologico, non c'è da meravigliarsi se rimane nel tempo attuale. Questo studio di Catalano lo è molto di più di tutti quelli che sulla libertà religiosa sono recentemente usciti, i quali annaspiano alla ricerca di un contenuto che era già stato felicemente individuato, per cui dovevano solo sviluppare queste premesse, peraltro molto solide sul piano teorico e concettuale. Sarebbe stato bene, cioè, avere la stessa modestia che aveva indotto me, allievo di Catalano, a non occuparmi di una materia che così felicemente il Maestro aveva trattato. Ma occorrerebbe per l'appunto modestia.

**Mario Tedeschi**